



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 277 del 23.09.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, in favore di Puli Service S.r.l., del servizio di pulizia ordinaria e di attività ausiliarie per la sede dell'USRA - CIG Z082782C5E.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *“lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare

dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Richiamata la Determinazione n. 72 del 18.03.2020 mediante cui si è proceduto ad una proroga tecnica, di sei mesi e fino al 01.10.2020, del servizio di pulizia ordinaria e di attività ausiliarie per la sede dell'USRA in favore di Puli Service S.r.l., in considerazione della estrema virulenza della pandemia da Covid-19 che non consentiva di poter avviare in condizioni adeguate l'espletamento della procedura per l'individuazione del nuovo contraente;

Ritenuto urgente garantire la continuità organizzativa e funzionale dell'USRA, stante l'imminente scadenza dell'affidamento di cui trattasi, nelle more dell'espletamento della nuova procedura per l'individuazione del nuovo contraente per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria e attività ausiliarie;

Richiamato l'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 laddove prevede che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

Visto l'art. art. 23, comma 2, legge 18 aprile 2005, n. 62, secondo cui *“I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha precisato, da un lato, che il divieto posto dalla richiamata disposizione *“è operante anche in relazione a quei contratti che erano già stati conclusi al tempo dell'entrata in vigore dell'art. 23, l. n. 62 del 2005”* (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 4 settembre 2017, n. 9531) e, dall'altro, che il principio *“stabilito dall'art. 23, l. 18 aprile 2005 n. 62, ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento: il predetto divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE”* (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 3 ottobre 2016, n. 1281).

Dato atto che la proroga, nell'unico caso oggi ammesso ai sensi dell'art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro come peraltro è stato chiarito conformemente all'univoco orientamento della giurisprudenza, anche dall'ANAC, pure in relazione al previgente impianto normativo;

Visto che è stato, infatti, evidenziato (parere AG 38/2013) che la proroga *“è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”* (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882);

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare l'obbligo per le Pubbliche

Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che per l'esigenza di cui in oggetto, la Consip S.p.A., ha attualmente attivato una convenzione "Facility Management 4 - Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca", Lotto 8, CIG 5651323345, in cui risulta aggiudicatario il fornitore RTI Consorzio Innova Soc. Coop. (già Cipea & Cariiee Co.ED.A. Unifica Soc. Coop.) - Arco Lavori Soc. Coop. Cons. - Omnia Servitia S.r.l. - Clean Service S.r.l.;

Dato atto che l'USRA ritiene opportuno procedere all'affidamento in Convenzione Consip del servizio di pulizia descritto ed ha avviato la procedura per la stipula mediante invio di richiesta preliminare di fornitura (RPF) con ordine prot. 0008728 del 10.09.2020;

Rilevato che non è tuttavia prevedibile con esattezza l'avvio effettivo del servizio di pulizia previsto dalla Convenzione e l'USRA ha necessità di garantire la continuità amministrativa dell'erogazione di tale servizio essenziale;

Considerato che in ragione di tale necessità l'USRA richiede a Puli Service S.r.l. la disponibilità a prorogare la durata del servizio di pulizia ordinaria e di attività ausiliarie per la sede dell'USRA, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, per ulteriori due mesi e fino al 01.12.2020, nelle more dello svolgimento e conclusione della procedura avviata per la scelta del nuovo contraente, che avverrà con la stipula della Convenzione FM4;

Ritenuto pertanto di dover disporre, al fine di assicurare la continuità di un servizio di estrema rilevanza per l'Ente, una proroga tecnica di durata bimestrale dell'attuale affidamento in favore di Puli Service S.r.l., ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, nelle more dello svolgimento e conclusione della procedura da avviare per la scelta del nuovo contraente, che avverrà con la stipula della Convenzione FM4;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione ha acquisito il seguente codice identificativo gara (CIG): **Z082782C5E**;

Ritenuto di impegnare per il servizio di cui trattasi, fino al 01.12.2020, l'importo di € 4.307,00, oltre IVA al 22% pari ad € 947,54 per un totale di € 5.254,54 a valere sui fondi di cui "Contributo Ministero Interno, spese funzionamento 2020 per USRA" che presentano la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prorogare ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, nelle more dello svolgimento e conclusione della procedura da avviare per la scelta del nuovo contraente, che avverrà con la stipula della Convenzione FM4, per due mesi e fino al 01.12.2020, l'attuale affidamento del servizio di pulizia per la sede dell'USRA in favore di Puli Service S.r.l., con sede in L'Aquila, C.F. e P.IVA 0149360661;
2. di impegnare per le motivazioni riportate in premessa, l'importo di € 4.307,00, oltre IVA al 22% pari ad € 947,54 per un totale di € 5.254,54 a valere sui fondi di cui "Contributo Ministero Interno, spese funzionamento 2020 per USRA", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di stabilire che il codice identificativo gara (CIG) gara è il seguente: **Z082782C5E**;
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 23.09.2020

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

